

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1117 del 01 luglio 2014

Approvazione schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale e conferma individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti. Legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, e successive modificazioni ed integrazioni. Legge regionale 2 aprile 2014, n. 11.

[Ambiente e beni ambientali]

Note per la trasparenza:

Con il presente provvedimento, dando conto di quanto disposto dalla legge regionale n. 52 del 2012 e successive modificazioni ed integrazioni, si approva lo schema di convenzione-tipo che regola le modalità di costituzione e funzionamento dei consigli di bacino e, nel contempo, si conferma l'individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti ribadendo, altresì, l'aggregazione del comune di Resana (TV) all'interno del bacino denominato "Destra Piave".

L'Assessore Maurizio Conte riferisce quanto segue.

Con la legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, recante *"Nuove disposizioni per l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ed attuative dell'articolo 2, comma 186 bis della legge 23 dicembre 2009, n. 191 «disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello stato (legge finanziaria 2010)»"*, è stata disciplinata la futura organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale assegnando a nuovi Enti le funzioni fino ad oggi esercitate dalle autorità d'ambito territoriale ottimale ovvero dai soppressi Enti responsabili di bacino di cui alla legge regionale 21 gennaio 2000, n. 3.

Come è noto, ai sensi della legge regionale n. 52 del 2012 - modificata, dapprima dalla legge regionale 7 febbraio 2014, n. 3 e, successivamente, dalla legge regionale 2 aprile 2014, n. 11 - è stabilito che gli Enti locali ricadenti nei bacini territoriali di cui alla predetta legge regionale, esercitano in forma associata le funzioni di organizzazione e controllo diretto del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani attraverso i consigli di bacino.

Per quanto riguarda le modalità di costituzione e funzionamento dei consigli di bacino, l'articolo 4 della legge in questione stabilisce l'obbligo da parte degli Enti locali ricadenti in ciascun bacino territoriale di approvare una apposita convenzione sulla scorta della convenzione-tipo approvata dalla Giunta regionale individuando, altresì, i poteri sostitutivi in caso di inerzia o inadempimento degli Enti locali stessi nell'adozione della convenzione *de qua*.

Lo schema di convenzione-tipo proposto nel presente atto contiene, quindi, le disposizioni per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino ed è articolato come segue:

- *Art. 1 - Oggetto e finalità della convenzione*
- *Art. 2 - Enti locali partecipanti*
- *Art. 3 - Costituzione del consiglio di bacino*
- *Art. 4 - Durata e scioglimento della convenzione*
- *Art. 5 - Ente locale responsabile del coordinamento*
- *Art. 6 - Quote di partecipazione*
- *Art. 7 - Organi del consiglio di bacino*
- *Art. 8 - Composizione e durata dell'assemblea di bacino*
- *Art. 9 - Attribuzioni dell'assemblea di bacino*

- *Art. 10 - Regolamento per il funzionamento dell'assemblea di bacino*
- *Art. 11 - Composizione, nomina e durata del comitato di bacino*
- *Art. 12 - Attribuzioni del comitato di bacino*
- *Art. 13 - Svolgimento delle sedute e modalità di votazione del comitato di bacino*
- *Art. 14 - Presidente del consiglio di bacino*
- *Art. 15 - Direttore del consiglio di bacino*
- *Art. 16 - Ufficio del consiglio di bacino*
- *Art. 17 - Disposizioni finanziarie*
- *Art. 18 - Rinvio.*

Pertanto, allo scopo di dare attuazione a quanto previsto dal succitato articolo 4, in analogia allo schema di convenzione approvato con DGRV n. 1006 del 5 giugno 2012 in materia di servizio idrico integrato, è proposto nell'**Allegato A** - che correda il presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso - lo schema di convenzione-tipo per la costituzione e il funzionamento dei consigli di bacino afferenti il servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani nel territorio regionale.

In questa sede appare altresì opportuno confermare, sulla scorta del dettato normativo di cui all'articolo 63, comma 3, della legge regionale 2 aprile 2014, n. 11, l'individuazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani, così come stabilita nell'allegato A alla DGRV n. 13 del 21 gennaio 2014, con la seguente precisazione.

Con il provvedimento n. 13 del 21 gennaio 2014, in ottemperanza a quanto stabilito dalla legge regionale n. 52 del 2012, la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consiliare, ha individuato i bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani provvedendo ad aggregare al bacino denominato "Brenta" anche il comune di Resana (TV).

Tuttavia, va dato atto che nella citata deliberazione la Giunta regionale ha stabilito:

" 1. di non accogliere le osservazioni della Commissione Consiliare, contenute nel parere n. 463 del 26.11.2013, e di confermare come provvedimento finale il testo approvato con deliberazione CR n. 143 del 28.10.2013".

Pertanto, si rileva che il parere espresso dalla Commissione consiliare competente - formulato sull'assetto generale da garantire al territorio regionale in tema di organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani -, non si determinava su quanto contenuto nella proposta fatta dalla Giunta regionale con deliberazione CR n. 143 del 28.10.2013, in particolare anche sulla richiesta del comune di Resana (TV) di confluire nel bacino denominato "Destra Piave", ricadente nel territorio della provincia di Treviso, giusta nota prot. n. 5916 del 18.05.2013.

Si evidenzia, altresì che la Commissione consiliare competente, nel proprio parere n. 463 del 26.11.2013, ha privilegiato la soluzione tesa ad accorpate per ambiti provinciali l'organizzazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani da garantire al territorio regionale.

Sulla scorta di quanto precede, stante la volontà espressa dall'Amministrazione comunale di Resana (TV), in applicazione dei principi di leale collaborazione e di buon andamento della pubblica amministrazione e preso atto di quanto emerso nel corso dell'odierna seduta di Giunta regionale, si ritiene di confermare l'aggregazione del comune di Resana (TV) all'interno del bacino denominato "Destra Piave", ricadente nel territorio della provincia di Treviso e, per l'effetto, di modificare l'allegato A alla DGRV n. 13 del 21 gennaio 2014, mantenendo, peraltro, ferma ed impregiudicata la restante configurazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani individuata in quest'ultimo provvedimento.

Il relatore conclude la propria relazione e, sulla base di quanto emerso nel corso dell'odierna seduta di Giunta regionale, propone all'approvazione il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

Udito il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

Visto il D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152;

Vista la L.R. 21 gennaio 2000, n. 3;

Vista la L.R. 31 dicembre 2012, n. 52;

Vista la L.R. 7 febbraio 2014, n. 3;

Vista la L.R. 2 aprile 2014, n. 11;

Vista la DGRV n. 1006 del 5 giugno 2012;

Vista la DGRV n. 13 del 21 gennaio 2014;

Vista la DGRV CR n. 143 del 28 ottobre 2013;

Vista la nota del comune di Resana (TV), prot. n. 5916 del 18.05.2013;

Visto l'articolo 2, comma 2, della L.R. 31 dicembre 2012, n. 54;

delibera

1. di approvare lo schema di convenzione-tipo da adottare per la costituzione ed il funzionamento dei consigli di bacino di cui all'articolo 4 della legge regionale 31 dicembre 2012, n. 52, così come proposto nell'**Allegato A**, che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di confermare, per le ragioni addotte in premessa, l'aggregazione del comune di Resana (TV) all'interno del bacino denominato "Destra Piave", ricadente nel territorio della provincia di Treviso e, per l'effetto, di modificare l'allegato A alla DGRV n. 13 del 21 gennaio 2014, mantenendo, peraltro, ferma ed impregiudicata la restante configurazione dei bacini territoriali di gestione integrata dei rifiuti urbani individuata in quest'ultimo provvedimento;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di trasmettere il presente atto ai Commissari liquidatori per gli Enti responsabili di bacino di cui alla DGRV n. 2985 del 28 dicembre 2012;
5. di informare che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dall'avvenuta conoscenza ovvero, alternativamente, ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni;
6. di pubblicare il presente atto nel Bollettino ufficiale della Regione.